COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

38.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CORONA

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 403

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea*):

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile (335);

COVELLI e CUTTITTA: Aumento dei ruoli organici delle carriere dei servizi antincendi, e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (303);

MAULINI ed altri: Aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, orario di lavoro ed estensione ai suoi componenti del trattamento economico del personale civile dello Stato (420);

MAULINI ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (454);

CAVALLARI ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (968);

TRIPODI ANTONINO: Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1154) 404

PRESIDENTE 404, 405, 406, 410, 413, 416, 417, 418, 419

ALFANO 405

FLAMIGNI 406

MALFATTI FRANCESCO 413

MARIANI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 415, 416, 419

MATTARELLI 404, 418

SULLO 410, 417, 418

TERRAROLI 404, 411, 415, 418, 419

ZAMBERLETTI, *Relatore* . 404, 414, 415, 418

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (336-*D*) 419

PRESIDENTE 419

La seduta comincia alle 9,45.

TERRAROLI, *Segretario ff.* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Amadeo Aldo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile (335) e delle proposte di legge Covelli e Cuttitta n. 303, Maulini ed altri n. 420, Maulini ed altri n. 454, Cavallari ed altri n. 968, Tripodi Antonino n. 1154, concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile », nonché delle proposte di legge: Covelli e Cuttitta; Maulini ed altri; Maulini ed altri; Cavallari ed altri; Tripodi Antonino, concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nell'ultima seduta, la Commissione decise di accogliere una proposta di rinvio al Comitato ristretto per un ulteriore esame degli articoli dal 3 in poi, e dei relativi emendamenti. Ora, prima di passare alla discussione dell'articolo 3, vorrei invitare il Presidente del Comitato ristretto a riferirci sul lavoro svolto dal Comitato stesso.

MATTARELLI. Dopo la precedente seduta della Commissione, il Comitato ristretto si è immediatamente riunito per esaminare la posizione dei vari Gruppi in ordine a questo disegno di legge, soprattutto con riferimento agli emendamenti che erano stati presentati dal Gruppo comunista. E in quella seduta, insieme con il rappresentante del Governo onorevole Mariani, abbiamo constatato che i punti di maggior dissenso riguardavano soprattutto il ruolo della Regione nelle strutture della protezione civile; ed abbiamo preso nota dei punti che potevano servire per raggiungere un certo compromesso: per esempio per quel che riguarda la scelta del Commissario, che è prevista dall'articolo 3 del testo base.

Dopo questo esame sugli aspetti - direi - più sostanziali del dissenso, ed anche dopo aver messo a confronto le posizioni reciproche del Governo e del gruppo di maggioranza relativa e del gruppo comunista, ci siamo lasciati con l'intesa che ognuno avrebbe sentito i propri organi di gruppo per poter dare una risposta; ma nell'incontro successivo abbiamo dovuto prendere atto che quel tentativo di intesa in sede di Comitato ristretto non ha trovato rispondenza nel Gruppo comunista il quale ha fatto sapere che su quel tipo di approccio non era disponibile; e anzi, addirittura dopo l'ultima riunione del Comitato ristretto, i deputati del gruppo comunista fecero sapere che avrebbero ritirato i precedenti emendamenti per presentarne dei nuovi.

Questa è la situazione; non so se il Relatore abbia altri elementi da aggiungere.

TERRAROLI. Vorrei precisare che il ritiro dei primitivi emendamenti e la presentazione di altri sono la conseguenza di una intesa fra i rappresentanti comunisti in Comitato ristretto ed il Relatore; intesa nel senso che avremmo rimaneggiato i nostri emendamenti per giungere ad una discussione di sostanza. Noi infatti riteniamo che se si trova l'accordo sulla sostanza del nostro articolo sostitutivo, tutte le altre questioni si possono risolvere.

ZAMBERLETTI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, l'altra volta mi dichiarai favorevole alla proposta del Gruppo comunista di rinvio della discussione perché sembrava che si potesse giungere ad un punto d'incontro tale da consentire a questo disegno di legge di continuare il suo *iter* dinanzi alla nostra Commissione in sede legislativa.

Voi ricorderete, onorevoli colleghi, che questo disegno di legge è giunto dinanzi alla nostra Commissione all'inizio della legislatura, e personalmente feci rilevare che esso avrebbe dovuto essere sintonizzato con la istituzione delle Regioni a statuto ordinario che cominciava a delinearsi sul piano parlamentare.

Per queste ragioni si costituì un Comitato ristretto, appunto per sintonizzare il testo del disegno di legge governativo con la nuova realtà, tenendo anche conto di altri elementi tecnici che la Commissione ha posto sul tappeto, come quello della riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che è uno degli elementi cardine dell'assistenza di primo intervento.

Dopo un lungo lavoro, siamo ritornati alla Commissione, sebbene permanessero motivi di dissenso su punti importanti. I principali di essi riguardano: 1) il Commissario del Governo, per il quale si ritiene da parte della minoranza che debba essere il Presidente della Regione. Io sostenni che era possibile - e credo che anche il Governo accettasse le mie considerazioni - far coincidere, ma non di regola, il nome del Commissario di Governo con quello del Presidente della Regione. In altre parole, se il Presidente della Regione è assente, fuori sede o per altre ragioni impedito non c'è dubbio che la responsabilità rimane al rappresentante del potere centrale.

E poiché il rappresentante del Governo ha anche la possibilità di disporre dei corpi militari, che non dipendono dalla Regione, ed ha quindi la capacità di assumere la piena direzione dei soccorsi, è necessario lasciare al potere centrale la scelta del Commissario, dandone evidentemente giustificazione politica.

2) il Comitato regionale per la protezione civile. Voi ricorderete che il disegno di legge prevedeva il Comitato provinciale per la protezione civile come organo decentrato del Comitato ministeriale per la protezione civile e presieduto dal prefetto della provincia. Noi abbiamo previsto, nella nuova stesura, il Comitato regionale considerato che le calamità naturali particolarmente gravi, cui si riferisce il disegno di legge in esame, non toccano quasi mai una sola provincia, bensì più province, e devono essere affrontate almeno sul piano regionale. Anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non è in grado, in caso di gravi calamità, di far fronte con sufficienza di mezzi utilizzando le sole disponibilità locali: è necessaria quindi una pianificazione di primi interventi che tenga presenti almeno le disponibilità regionali. Ma è necessario considerare il Comitato regionale della protezione civile non solo come riferimento per gli interventi di primo soccorso; ma – come dissi già nella mia relazione e come abbiamo visto in questi giorni nel drammatico caso di Genova – è necessario che il Comitato regionale sia in grado di coordinare e individuare le azioni preventive che possano limitare gli eventi calamitosi;

3) Calamità ordinaria. Ad un certo punto vi furono dei colleghi che chiesero: « Cosa succede in caso di calamità ordinaria ? ». Questo disegno di legge riguarda il caso di protezione civile nelle grandi calamità. Noi abbiamo cercato di chiarire che questo disegno di legge si riferisce a casi di calamità naturali particolarmente gravi; e infatti esso prevede l'intervento del potere centrale e anche il ricorso all'impiego delle forze armate nell'opera di protezione civile; e io mi sono dichiarato contrario all'utilizzazione a pieno potere di queste forze se non esiste il caso di calamità grave. Ogni calamità ha il suoi mezzi di intervento: vigili del fuoco, potere locale, Regione. Viceversa c'è il Comitato regionale per la protezione civile che ha per compito la prevenzione della calamità, o per lo meno di evitare il pericolo di calamità, e infine l'azione riparatrice a calamità avvenuta. Parlo di grande calamità, ed è chiaro che si deve trattare di uno strumento a carattere permanente.

Su questo punto c'è stato dibattito, ma non ho detto che avrei presentato emendamenti. È il Gruppo comunista che ha detto « Noi presenteremo questi emendamenti: se passano, si va avanti, altrimenti si va in Aula ». Quì non ho trovato – come invece speravo – non dico il punto di incontro, ma almeno il 50 per cento di strada. Noi possiamo farlo il 50 per cento, ma ciò non avviene da parte dell'opposizione; e questo è il punto in cui ci troviamo.

ALFANO. Chiedo di intervenire brevemente nella discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Alfano, veramente noi dovremmo proseguire nella discussione degli articoli. Non possiamo pertanto dilungarci nella discussione con chiarimenti che trovano poi il loro sbocco naturale nelle prese di posizione, relative al merito della questione, da parte di ciascuna delle forze politiche.

ALFANO. La ringrazio, signor Presidente, della precisazione. Non posso però accettare la sua raccomandazione, perché per la verità sento la necessità di evidenziare un qualcosa che da sempre ho fatto presente – come lei stesso, assieme al rappresentante del Governo ed ai colleghi, mi può dare atto.

Premetto intanto che il disegno di legge presentato dal Governo non ha incontrato, fin dal primo momento, la nostra adesione: lo dimostra il numero degli emendamenti da noi presentati, che speriamo siano accolti dal Governo. Oggi, alla conclusione di un lungo *iter* (e senza tener conto che il problema è all'attenzione del Parlamento fin dalla precedente legislatura) e di fronte a quanto sta accadendo, non possiamo limitarci a prendere semplicemente atto di quest'epilogo ad una legge, che è in discussione dal novembre scorso. La nostra amarezza si accresce quando pensiamo che fin dalla prima seduta in cui si cominciò a discutere questo provvedimento ci accorgemmo di tale situazione, che abbiamo poi continuato a far presente in tutte le altre sedute; quanto sta avvenendo stamattina, io, modestamente, lo avevo previsto.

Perché, quindi, si è tanto prolungata la discussione, e deluso l'opinione pubblica e le necessità del paese ? Perché si è divagato tanto ? Si ha l'impressione che i lavori di questa Commissione – mi si consenta di dirlo in piena libertà – vengano orchestrati, stimolati o arenati e decisi dal gruppo parlamentare comunista. Se il Governo è retto da una maggioranza di centro-sinistra, non si

comprende perché si arrende alle iniziative del gruppo comunista. E ciò avviene non soltanto per questo caso: a tale riguardo infatti abbiamo dei precedenti.

Se il Governo ha una maggioranza precostituita, una piattaforma concordata, perché non è andata avanti, non ha bruciato le tappe, fin dall'inizio del novembre? Perché non si porta questo provvedimento in Aula? Pregherei pertanto il Governo di dirci se, nel prendere atto delle richieste del gruppo comunista, è sua intenzione portare questo provvedimento subito in Assemblea.

Altrimenti, noi ci domandiamo se ci sono accordi sottostanti tra il partito comunista, il Governo e la maggioranza di centro sinistra. Nel paese tutto questo si ignora, ma si evidenzia però dall'andamento dei lavori.

Noi rimaniamo perplessi, amareggiati, quando constatiamo che nel Paese non c'è anno che non avvengano fatti calamitosi, fino alla recente calamità che ha colpito Genova; di fronte a tutti questi pericoli ricorrenti, dove si evidenzia la nostra previdenza? È anche una questione di buona volontà, ed occorre pertanto risolvere al più presto, magari anche portandoli in Assemblea, i problemi che formano oggetto del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Alfano, solamente per la procedura devo ricordare che siamo in sede legislativa. È del tutto logico che da parte della presidenza (collegialmente, perché più volte il dibattito è stato diretto dal vicepresidente onorevole Mattarelli, in modo del tutto consono alla procedura) si cerchi di arrivare ad un accordo con i vari gruppi politici. Non c'è niente di straordinario nel fatto che si torni a ridiscutere sugli emendamenti presentati e se ne presentino dei nuovi onde arrivare ad un discorso comune. Più volte è stato fatto appello a questo spirito di collaborazione per arrivare ad una soluzione.

Nell'ultima seduta, la Commissione decise – contro il suo parere, onorevole Alfano – di rinviare al comitato ristretto questo tentativo di raggiungere un accordo. Ora, il presidente del comitato ristretto ed il relatore ci annunciano che questo accordo non è stato trovato. Spetta alla Commissione, adesso, decidere sul testo degli articoli e degli emendamenti eventualmente proposti, riservandosi evidentemente ogni gruppo la facoltà di esercitare i suoi diritti regolamentari. Credo pertanto che, al di là di ogni valutazione di carattere relativo, interno, ci sia da tener conto di questo sforzo che si è fatto per arrivare ad una soluzione presa in comune. La Commissione aveva esaminato l'articolo 1 e gli emendamenti che erano stati proposti approvando il principio di mantenere il testo base con l'aggiunta di una elencazione in via esemplificativa dei casi di calamità; la formulazione tecnico-formale del testo era stata rimessa al Relatore e all'onorevole Maulini che l'avrebbero sottoposta alla votazione della Commissione: a questo tipo di soluzione anche il rappresentante del Governo aveva dato il suo assenso. Si erano poi approvati gli articoli 1-*bis* e 1-*ter* e l'articolo 2 del testo base. Si doveva pertanto passare all'esame dell'articolo 3, al quale erano stati presentati gli emendamenti che tutti conosciamo.

Ora io proporrei di accantonare la votazione finale dell'articolo 1 (a proposito del quale vedo riproposto un emendamento comunista che debbo subito dichiarare improponibile perché la precedente deliberazione della Commissione opera come preclusione a qualsiasi emendamento sostanziale) e passerei all'esame dell'articolo 3 che ha assunto un significato chiave nel corso del dibattito.

Pertanto invito il proponente a voler illustrare il proprio emendamento sostitutivo.

FLAMIGNI. In sede di discussione generale l'esame fu sommario, e il vicepresidente Mattarelli assicurò che comunque ci saremmo soffermati ampiamente nell'esame dei singoli articoli.

Ora siamo giunti all'articolo 3, che riteniamo la chiave di tutta la legge, e per questo intendiamo intrattenerci su questo articolo per cercare di mostrare fino in fondo la nostra posizione.

Noi desideriamo giungere alla formulazione di una legge di protezione civile che ci dia un servizio efficiente di cui ha tanto bisogno il nostro Paese, mentre il testo che ci presenta il Governo è vincolato in gran parte a certe posizioni, almeno nella formulazione dell'articolo 3, che furono proprie di quando il Governo stesso presentò il disegno di legge Scelba sulla difesa civile.

Ed è qui che noi dobbiamo cercare di superare il contrasto che esiste, in quanto sosteniamo che il Paese ha bisogno di un servizio e di una organizzazione per la protezione civile che sia efficiente e per essere tale riteniamo debba soprattutto basarsi sulla partecipazione delle popolazioni, sulla solidarietà popolare e sul volontariato giovanile, che anche in questi giorni a Genova dimostra la sua grande generosità, e dimostra quante

energie può avere l'organizzazione che riesce a collegarsi alla solidarietà popolare.

Il paese ha bisogno di un servizio e di una organizzazione che devono essere diretti a salvaguardare le popolazioni dalle conseguenze di funeste calamità naturali e soprattutto debbono essere in grado di prevenire i pericoli nella misura che la prevenzione può in questo campo agire con efficacia. Ma la legge che ci propone il Governo riteniamo sia del tutto inadeguata, non è in grado di raggiungere questo scopo. Essa non tiene in alcun conto le esperienze, purtroppo assai tristi, che il nostro paese ha compiuto in materia di calamità naturali. Sempre si è mostrata l'incuria e l'impreparazione dei poteri centralizzati dello Stato.

Tali esperienze dimostrano che per avere l'organizzazione di un efficiente servizio di protezione civile occorre fare un posto particolare agli enti locali e alle associazioni dei lavoratori.

Nei momenti eccezionali occorre un servizio di protezione civile che poggi sulla partecipazione e la generosa solidarietà del popolo. Quanto è avvenuto durante le alluvioni del 1966, e avviene in questi giorni a Genova, sta a dimostrare la necessità di una organizzazione che poggi fondamentalmente sui comuni, le province, le regioni, e sulle autorità elettive strettamente collegate al popolo, capaci di suscitare la più stretta e ampia collaborazione delle masse popolari.

Il disegno del governo tende invece a concentrare tutto nelle mani del Ministro dell'interno, affidando ad esso, poteri assolutamente incontrollati e anticostituzionali.

È utile ricordare che durante la prima legislatura, nel 1951, nel corso della ampia e prolungata discussione che si svolse alla Camera e al Senato, i parlamentari comunisti e quelli socialisti sollevarono alcune eccezioni di incostituzionalità sul primo disegno di legge presentato dall'allora Ministro dell'interno Scelba, recante disposizioni per la protezione della popolazione civile in casi di guerra e di calamità. Allora il disegno di legge era denominato di difesa civile anziché di protezione civile. Allora i parlamentari comunisti e socialisti eccepirono l'incostituzionalità del disegno scelbiano e condussero la loro accanita battaglia di opposizione soprattutto per il contenuto dell'articolo 4 di quel disegno, che sanciva la facoltà di disporre requisizioni di beni e imposizione e prestazioni personali qualora intervenissero urgenti necessità dipendenti da pubbliche calamità, riconosciute con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. È mia opinione che l'articolo 3 dell'attuale disegno di legge sulla protezione civile costituisca un residuato del vecchio disegno di legge scelbiano. In tutta la prima parte del disegno di legge al nostro esame, ma particolarmente in questo articolo 3 rivivono i vizi d'origine di un disegno di legge nato per la cosiddetta difesa civile, si sente una paternità di scelbiana memoria, che noi non possiamo accettare.

Il potere di requisizione, ad esempio, che si pone come una esigenza inevitabile in certi momenti di calamità naturali di emergenza, è regolato in una maniera non giusta. Secondo noi occorre una legge fatta dal Parlamento.

La facoltà di requisire di beni e della imposizione di prestazioni personali non si presenta più con la vecchia dizione dell'articolo 4 del primo progetto Scelba, ma si ripresenta tuttavia in forma mimetica allorché al Ministro dell'interno vengono conferiti i poteri stabiliti dal capo secondo del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 e quando si dispone che al Ministro dell'interno facciano altresì capo i collegamenti, il personale, i mezzi previsti dal citato decreto-legge.

Tra i poteri che dovrebbe esercitare il Ministro dell'interno vi sono quelli stabiliti dall'articolo 28 del capo secondo del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, cioè di un decreto-legge fascista; esso recita: « è fatto obbligo a chiunque di consegnare immediatamente, a richiesta dei funzionari delegati dal Ministro, i materiali, mezzi d'opera, camion, automobili, coperte, indumenti di cui sia in possesso; ». Più avanti si afferma che i funzionari delegati dal Ministro hanno la facoltà di requisire aree, fabbricati, e parti di fabbricati, e all'articolo 30 si dice che il Ministro può requisire qualsiasi nave, rimorchiatore o galleggiante, ed in casi di assoluta urgenza può requisire piroscafi in servizio di navigazione.

Circa le condizioni di requisizione, all'articolo 28 si stabilisce che contro il provvedimento può essere ammesso ricorso al Ministro la cui decisione non è suscettibile di alcun gravame, né in via amministrativa, né in via giudiziaria. Sono poteri straordinari eccezionali. Occorre discutere su questi poteri di operare requisizioni di beni e di imporre prestazioni, perché quando si requisisce una nave vi è l'implicito lavoro che deve essere prestato dall'equipaggio. Inoltre imposizioni di prestazioni sono stabilite dagli articoli 29, 36 e 37 del citato regio decreto. Sulle facoltà di operare requisizioni e imposizioni, si è

molto discusso in occasione del primo progetto presentato. Tali poteri sono in netto contrasto con il nostro sistema costituzionale e in particolare con l'articolo 23 della Costituzione che dice: « nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge ».

Non possiamo dare questi poteri al Ministro in base ad una legge fascista del 1926, senza che il cittadino abbia la possibilità di ricorrere in via amministrativa o in via giudiziaria. L'articolo 23 della Costituzione prescrive al potere esecutivo il divieto di imposizioni personali o patrimoniali. Noi non siamo contro, per principio, alle requisizioni, quando queste rispondano ad un fine di utilità sociale e non violino i diritti di libertà garantiti al cittadino dalla Costituzione; semmai possiamo lamentare il fatto che numerose volte siano state annullate dalle autorità di Governo, in nome di princìpi costituzionali, delibere di Consigli comunali, firmate da sindaci, per la requisizione di beni che pure rispondevano ai fini di utilità sociale, anche se dette delibere erano state prese in ottemperanza dei princìpi costituzionali. Ebbene qui si vorrebbe conferire un potere di requisizione al ministro dell'interno in base a una norma tipicamente fascista. È chiaro che il contenuto, le modalità, l'estensione, le condizioni concrete di tali requisizioni devono essere definite da un'apposita legge che deve stabilire minutamente e dettagliatamente tutte le condizioni che debbono ricorrere per potervi giungere, non potendosi prescindere dalla valutazione degli uffici erariali, né dal ricorso alla magistratura ordinaria. Occorre stabilire norme sul pagamento delle indennità e delle liquidazioni, occorre anche prevedere procedure certamente diverse da quella di pretta marca autoritaria stabilite dall'articolo 28 del regio decreto-legge richiamato dall'articolo 3.

Negli articoli del decreto-legge del 1926 vi è invece un indirizzo che può lasciare ampio spazio all'arbitrio. E a questo proposito vorremmo porre una domanda: in caso di rifiuto di fronte all'obbligo che è fatto a chiunque di consegnare immediatamente, a richiesta dei funzionari delegati dal ministro, i materiali, i mezzi d'opera, le merci, le macchine, eccetera, quali sono i provvedimenti che si applicano? Si ritornerà a fare ricorso al regio decreto del 18 agosto 1940, n. 1741, di cui tanto si è discusso in occasione del dibattito sul disegno di legge Scelba nel 1951?

In questo modo andiamo da arbitrio in arbitrio.

Vi è poi un'altra questione. La dichiarazione di catastrofe o calamità naturale particolarmente grave emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno (e si badi beni che il passato disegno di legge prevedeva una deliberazione del Presidente del Consiglio su proposta del Consiglio dei ministri), cui si fa riferimento al secondo comma dell'articolo 3, non può certo legittimare tanto potere che si vuole concentrare nelle mani del Ministro dell'interno. Vi è una ricca letteratura di studi costituzionali che ribadisce che secondo la nostra Costituzione non è possibile, perché non è previsto o non si è voluto prevedere, l'emanazione di dichiarazioni o deliberazioni, da parte di nessun organo, dello stato di emergenza, di necessità, derivante dalla dichiarazione di catastrofe o calamità naturale, dello stato di pericolo pubblico o di assedio, eccetera, al quale siano riconducibili poteri o interventi straordinari o comunque conseguenze specifiche. Pertanto sia il Parlamento che il Governo devono affrontare l'eventuale stato di catastrofe o calamità naturale, da qualsiasi evento determinato, mediante l'uso degli strumenti messi a loro disposizione in via generale dalle norme costituzionali. Alla dichiarazione di catastrofe o calamità naturale non può assolutamente provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno.

Il Governo non può arrogarsi poteri superiori a quelli previsti negli articoli 76 e 77 della Costituzione. Le Camere non possono privarsi delle loro competenze e devono limitare la concessione di poteri al Governo al minimo indispensabile. Il Governo non può avere, in caso di catastrofe o calamità naturale, poteri superiori a quelli che avrebbe in caso di guerra, che dovrebbe comunque essere deliberato dal Parlamento ed il Governo dovrebbe giustificare l'emanazione di decreti o di decreti legislativi delegati sempre nei limiti o con le norme stabilite dagli articoli sopracitati della Costituzione.

Vi è poi un altro motivo di incostituzionalità di questo testo di legge: il potere conferito ai prefetti, facendo salve le potestà loro affidate dal decreto-legge fascista n. 2389 del 1926.

Si stabilisce così di affidare ai prefetti compiti e funzioni che la Costituzione assegna alle Regioni, come la potestà di dirigere tutta l'opera di assistenza compreso il concorso dato dalla carità pubblica sotto forma di offerte, indumenti, coperte, masserizie, eccetera.

Si potrebbe scrivere un libro bianco sullo sciupio dei fondi assistenziali offerti dallo slancio generoso degli italiani.

I giornali hanno scritto quasi sempre, dopo le sciagure, di gravissime negligenze compiute dagli uffici dei prefetti nella distribuzione dei fondi destinati ai sinistrati. Più volte sono stati denunciati grossi scandali: basta ricordare quelli relativi all'acquisto di medicinali a prezzi di speculazione (vitamina C pagata 8.000 lire anziché 3.200); quello sull'acquisto di grano dalla Federconsorzi pagato a prezzo superiore a quello di mercato; e l'esempio di quel vice prefetto, distaccato da Roma a Trapani per dirigere presso quella prefettura l'assistenza ai terremotati, che poi fu sospeso dal grado perché somme considerevoli erano state sottratte ai terremotati e distratte a favore di istituti religiosi ed enti non interessati, e ciò a seguito di pressioni illecite e mafiose.

L'Italia ha già conosciuto e sperimentato la inefficienza degli interventi contro le calamità naturali sotto la direzione e il potere dei prefetti.

Ricordiamo le gravi inadempienze e responsabilità dei prefetti di Firenze e di Grosseto durante l'alluvione del novembre del 1966: essi non dettero l'allarme in tempo perché – come hanno cercato di giustificarsi – non volevano spaventare le popolazioni. Eppure il prefetto di Firenze era stato informato dagli organi tecnici che la situazione stava precipitando, ma non provvide nemmeno ad avvertire la direzione dell'ospedale, né il sovraintendente alle Gallerie, né il Comando dei vigili del fuoco, né i dirigenti dell'azienda tranviaria. Per cui decine di ammalati rimasero isolati e privi di acqua, numerose opere d'arte andarono distrutte, numerosi automezzi dei vigili del fuoco e della azienda tranviaria, che potevano essere salvati, furono invasi dalle acque. L'allarme che avrebbe potuto salvare vite umane, tesori d'arte e di mercanzie, non fu dato per non creare confusione, vale a dire per non mobilitare la popolazione nella necessaria opera opera di salvataggio.

Infine ricordiamo il comportamento del prefetto di Vercelli durante l'alluvione del 1969, che si preoccupò di mobilitare le forze di polizia contro le squadre di giovani volontari che volevano portare soccorso alle popolazioni colpite del comune di Cossato e lasciò marcire viveri, anziché permettere alle squadre di soccorritori che li portassero ai sinistrati.

Sono fatti già denunciati in Parlamento. Se si vuole un provvedimento di legge che miri veramente a mettere in atto un servizio per la difesa del paese da calamità naturali, bisogna tener conto delle esperienze passate. Durante l'alluvione della Toscana nel 1966 abbiamo visto le prefetture cadere nel marasma, mentre l'opera degli enti locali e delle associazioni dei lavoratori, hanno reso possibile il salvataggio di vite umane, l'approvvigionamento, il controllo, l'assistenza sanitaria. E l'opera fu particolarmente efficace dove i vigili del fuoco e le forze armate accettarono di coordinare la loro azione con quella degli organismi civili.

Con questo disegno di legge, con questo articolo 3, anziché impostare un servizio sull'autogoverno, sulle esperienze più positive della mobilitazione popolare diretta dagli enti locali, anziché affiancare a questi la creazione di una consistente intelaiatura di istituzioni scientifiche e corpi tecnici (ricordiamo le gravissime carenze emerse più volte nel servizio geologico-idrografico, nel magistrato delle acque, eccetera. In Italia abbiamo 33 geologi di Stato soltanto, mentre nel Ghana ve ne sono 87, e tutto ciò non è che una espressione della mancanza di una politica per la difesa del suolo e la sistemazione idrogeologica; e del resto la denuncia che il professor Supino dell'Università di Bologna ha fatto circa le possibilità di prevenire il disastro di Genova e la conferma di questa completa carenza di una politica di difesa del suolo), anziché rimediare a queste gravi insufficienze si vuole invece conservare e consolidare l'istituto prefettizio.

La maggior parte dei Costituenti erano del parere che le prefetture dovessero essere abolite non appena eletti i consigli regionali. Infatti i prefetti non sono menzionati nella Costituzione ed il Comitato dell'Assemblea costituente che redasse le norme sul decentramento votò all'unanimità per l'abolizione dei prefetti. Questo disegno di legge sembra invece avere come scopo principale non la protezione civile, ma la protezione dei prefetti e del vecchio sistema dello Stato accentratore e burocratico.

Concludendo, tre sono i motivi di incostituzionalità dell'articolo 3 di questo disegno di legge:

1) la Costituzione non prevede – perché i costituenti non hanno voluto prevederla – l'emanazione di dichiarazioni di catastrofe o di calamità naturale, di emergenza, di pericolo pubblico o comunque di stato di neces-

sità al quale siano riconducibili i poteri ed interventi straordinari. Il Governo non può arrogarsi poteri superiori a quelli previsti dagli articoli 76 e 77 della Costituzione;

2) non si possono conferire al Ministro dell'interno poteri di requisizione in base ad una vecchia norma fascista e senza che le condizioni concrete delle requisizioni siano definite da apposita legge del Parlamento, come è stabilito dall'articolo 23 della Costituzione, e siano osservate le procedure stabilite dall'articolo 77 della Costituzione;

3) non si possono sottrarre alle Regioni compiti e funzioni ad esse assegnate dall'articolo 117 della Costituzione, quali l'opera di assistenza e beneficenza, attribuendole allo istituto prefettizio che deve essere abolito.

4) non possiamo corrispondere alle esigenze della NATO che vuole affidare all'Italia il ruolo di stretto collaboratore degli Stati Uniti nella realizzazione di un progetto pilota dei soccorsi in caso di calamità naturali, secondo criteri già respinti dal Parlamento italiano nelle passate legislature, perché non serve a dare al nostro paese un servizio efficiente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, soltanto per la procedura dei nostri lavori, debbo notare, dalla dichiarazione dell'onorevole Flamigni, che il gruppo comunista è venuto successivamente a manifestare a questa legge una opposizione che avrebbe potuto essere manifestata fin dall'inizio, perché altrimenti la Commissione rischia di essere accusata di perdere tempo.

Queste opposizioni sono del tutto legittime, però ritengo che non vadano espresse dopo un lungo arco di tempo e dopo tentativi di mediazione. Dico questo soltanto perché abbiamo fatto ogni sforzo per arrivare in porto con la discussione di questo disegno di legge e ora mi pare che siamo tornati precisamente all'inizio.

SULLO. Sono molto meravigliato per la esposizione del collega Flamigni, e soprattutto per gli argomenti di carattere giuridico, che non si possono condividere.

Anzitutto faccio notare (sono venuto da poco nella Commissione, e se sbaglio negli elementi di fatto vi prego di correggermi) che c'è un emendamento Maulini ed altri, e poi un altro emendamento successivo Maulini-Pagliarani che si riferiscono al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389. Ora pare veramente strano che tutte le argomentazioni giuridiche vi siano venute all'improvviso e che viceversa in passato i vostri uffici - che sono larghi di consulenza - non vi abbiano spiegato la natura di queste norme.

Ma lasciamo da parte il passato. Il fatto è che oggi si deve respingere la vostra interpretazione giuridica dell'articolo 76 e dell'articolo 77. Leggiamoli insieme. L'articolo 76 dice che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non a determinati propositi. Ma qui non si tratta di delegare al Governo la funzione legislativa: qui si tratta di determinare quale atteggiamento concreto il Governo deve assumere in caso di calamità naturali! Noi non attribuiamo al Governo il compito di fare una legge: noi definiamo la calamità naturale e diciamo con quali mezzi amministrativi il Governo deve intervenire! Che poi i mezzi amministrativi siano decentrati o no; quale debba essere il compito del Governo e delle Regioni, questa è tutta un'altra serie di questioni; ma nell'arco in cui delineiamo la calamità naturale, l'applicazione al caso concreto viene fatta attraverso atti amministrativi. Qui non si tratta di fare una legge delega: non si tratta di dire « per due anni il Governo può fare leggi su un determinato argomento: si tratta qui di affrontare calamità naturale e di dire quali atti amministrativi il Governo può fare in conseguenza.

Che poi questi atti si fondino su una legge del 1926 questo non è in contestazione. Noi ci riferiamo a determinati articoli di una legge in vigore. D'altra parte, fino a prova contraria, e fino a che la Corte costituzionale non ha dichiarato incostituzionale una legge del periodo fascista, questa è in vigore.

Che dunque si tratti non di una delega legislativa, ma di una organizzazione di competenze nel dominio amministrativo, è evidente, e non c'è nessun bisogno di specificare che gli atti amministrativi sono sindacabili, perché ci sono appositi articoli della Costituzione. Il decreto di requisizione è soggetto a tutte le impugnative che la Costituzione prescrive, e pertanto non c'è bisogno di ricordarlo specificamente in ogni legge. Evidentemente, essendo un decreto un atto amministrativo, esso è soggetto a tutti i sindacati stabiliti. Mi pare che questi siano gli argomenti fondamentali: sul resto si può discutere. È discutibile, per esempio, se il commissario di Governo debba essere di diritto il presidente della regione, e così via. Ma non è accettabile la serie di argomentazioni di incostituzionalità che avete proposto, anche prescindendo dal resto del contenuto delle vostre considerazioni.

TERRAROLI. Vorrei far osservare che, naturalmente, anche se stiamo insistendo sull'articolo 3 della legge, il nostro discorso riguarda il complesso del provvedimento. Ecco perché, a parte ogni suggestione, noi non possiamo non tener conto, credo, dell'insegnamento e delle indicazioni che ci vengono dalle recenti vicende di Genova.

Faccio intanto una premessa, e cioè che io sono dell'opinione che ormai il dibattito politico tra maggioranza ed opposizione sia giunto ad un punto tale per cui non credo che occorra che in tutte le sedi noi verbalizziamo le nostre dichiarazioni, per non correre il rischio di sentirci rinfacciare che abbiamo detto questa o quell'altra cosa.

Per quanto riguarda la questione del decreto-legge del 1926, in sede di comitato ristretto avevo detto una cosa molto semplice, cioè che non ci sarebbe stato difficile riportare nella nuova legge tutta la materia.

Un altro punto sul quale vorrei fare un chiarimento è questo: non è che arrivando adesso alla discussione noi abbiamo perso tempo; la nostra discussione infatti ha avuto proiezioni sul dibattito riguardante la delega al Governo per il riordino della pubblica amministrazione. In quell'occasione, il presidente del gruppo democristiano alla Camera, onorevole Andreotti, sollevò la questione della volontà politica dei gruppi di arrivare, in sede legislativa, alla definizione del provvedimento sulla protezione civile, collegato a quello sul riordino del corpo dei vigili del fuoco. Poiché allora si verificò una convergenza tra le posizioni dell'onorevole Andreotti e quelle dell'onorevole Barca, circa, appunto, la volontà politica di risolvere questo problema, si prese accordo in Assemblea di dar luogo ad un confronto ravvicinato, in modo da verificare i punti di accordo e disaccordo e vedere, in sede di comitato ristretto, come risolvere i punti controversi. Questo modo di discutere aveva il vantaggio che ognuno di noi veniva liberato dalla pressione delle rivendicazioni del corpo interessato; e nessuna delle parti in Commissione aveva più la possibilità di riversare sull'altra il peso di tali rivendicazioni, come elemento di pressione per mantenere in sede legislativa il provvedimento sulla protezione civile.

Purtroppo le cose non sono andate del tutto così, ma siamo ancora in tempo oggi a discutere di questo provvedimento senza farci suggestionare da alcuna pressione, che non sia quella che viene dagli avvenimenti di Genova, i quali però riguardano una materia più complessa, e non soltanto il riordinamento del corpo dei vigili del fuoco.

Assieme a ciò, vorrei far notare che non è che noi abbiamo affrontato il provvedimento sotto la specie di legge per l'emergenza. Se infatti il discorso consistesse nell'organizzare il servizio di soccorso quando la calamità è scoppiata, evidentemente tutta la tematica si risolverebbe su un altro piano, probabilmente. Ma, giustamente, da parte di tutti i gruppi si è insistito nel dire che lo sforzo che dobbiamo compiere è quello di cercare di organizzare un servizio che (pur dipendendo dal Ministero dell'interno — anche se noi avremmo preferito, proprio per questo, che dipendesse dalla Presidenza del Consiglio) in collegamento con le altre amministrazioni dello Stato, con la regione, con gli enti locali, individuasse un piano di prevenzione, di intervento di emergenza e di intervento di ripristino. Questo è il terreno sul quale tutti ci siamo mossi.

Ora, la divergenza tra la posizione nostra e quella della maggioranza, non è tanto circa la quantità dei poteri da affidare alla regione, ma intorno a due concezioni dello Stato, diverse tra loro in modo radicale. Di fronte all'argomento portato dall'onorevole Zamberletti, in tema di obbedienza delle autorità militari o di polizia e degli altri servizi paramilitari alle autorità locali elettive in relazione alla responsabilità politica, noi riteniamo che questa sia indivisibile, dal Capo dello Stato, fino al sindaco del più piccolo comune del nostro paese. Lo Stato è uno solo, e la responsabilità politica, pur articolandosi a diversi livelli, è unica. E questa distinzione tra responsabilità politica del Governo e responsabilità del Presidente della regione e del presidente della provincia e del sindaco non ci convince; andiamo infatti, così, in definitiva (forzando il discorso) ad una distinzione per « colore » di responsabilità, il che è inaccettabile in una corretta concezione costituzionale. Pertanto il discorso che l'ufficiale dei carabinieri o il capitano dell'esercito obbedisce di più al commissario mandato dal Ministero dell'interno, che al Presidente della regione, è veramente inconcepibile. E il discorso che faccio si svolge naturalmente sia sul piano politico che su quello giuridico, poiché non esiste un piano politico separato dal piano giuridico, e la stessa Costituzione è un atto politico, che poi si configura in norme appunto aventi una sostanza politica.

Attraverso la combinazione dei disposti degli articoli 117 e 118 della Costituzione e dell'articolo 17 della legge finanziaria regionale, si può giungere ad individuare un servizio

nazionale della protezione civile articolato sulle regioni e sugli altri enti locali. Intanto, l'articolo 117 della Costituzione dà la competenza primaria alla regione per quanto riguarda l'organizzazione e l'uso del territorio (urbanistica), i lavori pubblici di interesse regionale (sono quindi comprese le attività di ripristino), e l'agricoltura: tutto ciò vale naturalmente sia sul piano della prevenzione che del soccorso. La combinazione di questi articoli assieme all'articolo 17 della legge finanziaria regionale, garantisce il coordinamento, e ci consente di raggiungerlo, partendo da un livello nazionale e giungendo, senza fratture, fino ai livelli minori dell'organizzazione dello Stato.

La garanzia che tale coordinamento non può disarticolarsi è data dall'ultimo comma dell'articolo 121 della Costituzione, laddove si dice che « il Presidente della Giunta rappresenta la regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale ».

Purtroppo la città di Genova è un caso esemplare, non solo per quanto riguarda il discorso che ha fatto l'onorevole Flamigni, ma soprattutto a me serve per quanto concerne il discorso sulla prevenzione e sull'articolazione del servizio.

Per quanto riguarda l'articolazione democratica dell'intervento di emergenza e di ripristino, l'esperienza di Genova è tale e quale quella del 1966 di Firenze.

Giorni fa ho ascoltato per radio un discorso del sindaco di Genova che ha detto cose molto giuste e che ci devono insegnare qualcosa. Ritengo opportuno riportare il testo del discorso: « l'organizzazione dei soccorsi e di ripristino diventeranno tanto più efficaci e tanto più capaci da sopperire rapidamente ai bisogni emergenti, nella misura in cui essi si articolano alla base, si autonomizzano e diventano capillari, tanto da corrispondere ai bisogni e alle necessità e alla operatività e alla efficienza dell'intervento ».

In molti giornali abbiamo letto dell'esperienza dei consigli di quartiere, come quello di Voltri e di altre zone; essi in definitiva si sono sostituiti all'apparato statale, ma non nel senso di eliminare la presenza dell'apparato statale.

Si riuniscono ogni sera con le autorità statali per preparare i piani di lavoro per il giorno seguente, e assumono in proprio la responsabilità delle richieste, delle garanzie; altro che decreto-legge del 1926 !

L'articolazione capillare è uno dei fondamenti della legge che andiamo a discutere, in mancanza della quale non solo non si porta un aiuto effettivo nelle zone colpite da calamità, ma creeremo delle complicazioni.

Ma al di là di queste osservazioni, il caso di Genova ci insegna una cosa molto importante; ci insegna che a prescindere da quelli che sono i problemi attuali degli indirizzi generali di politica economica e sociale e, restando soltanto alla tematica che riguarda la organizzazione e l'uso del territorio e in particolare i problemi della difesa del suolo, la maggioranza dovrebbe fare una riflessione attenta su tutto quello che hanno scritto i giornali in questi giorni.

È di questi giorni un articolo di Mario Fazio sul *Corriere della Sera* che dice: « Genova da almeno vent'anni, s'è estesa tra insufficienze clamorose nei controlli. Il piano regolatore del 1959, non ancora sostituito, prevedeva una città di 2 milioni e 300 mila abitanti, mentre ne ha meno di 850 mila, spargendo case a piene mani sulle colline senza avere studiato prima il territorio, senza programmare le strutture indispensabili e gli aggiornamenti di quelle esistenti ». Un urbanista di fama mondiale, il francese Auzelle, nel '62, disse al sindaco Pertusio che lo aveva chiamato a Genova: « Ancora dieci anni di vita, poi il caos ».

Sempre sul *Corriere della Sera* il professor Supino afferma: « Quanto al disastro, chiunque abbia visto il Leira, il Polcevera e il Bisagno avrebbe facilmente predetto che un nubifragio delle proporzioni ora ricordate avrebbe prodotto danni molto gravi ».

A questo punto vorrei invitare i colleghi della maggioranza ad una riflessione: ma come, tutti i giornali, che noi chiamiamo del padronato, e che voi chiamate d'informazione, tutte le volte che il Parlamento discute o che il Governo accenna ad affrontare il problema relativo agli investimenti per la difesa del suolo, per i bisogni sociali, per l'agricoltura, si oppongono, in quanto affermano che tutto deve essere concentrato nell'apparato produttivo, e adesso gli stessi giornali accusano per primi il Governo e il comune di Genova di imprevidenza, di incapacità !

Evidentemente vi sono costretti in quanto la coscienza democratica del nostro paese è cresciuta a tal punto che oggi l'opinione pubblica quando chiede qualcosa vuole delle risposte convincenti.

Per concludere vorrei riassumere brevemente i termini del discorso sulla prevenzione

in materia di difesa del suolo fatto dalla Commissione De Marchi.

In questo rapporto, nonostante in essa abbiamo rinvenuto come sottofondo una filosofia di natura tecnocratica, una vocazione di natura accentratrice, si trovano comunque delle valutazioni positive.

Per prima cosa si sostiene che la difesa del suolo non è un lusso ma viceversa un problema, che se pure visto solo sotto il profilo della utilità economica, è pur sempre conveniente.

Infatti nel capitolo introduttivo, la Commissione De Marchi afferma: « che la diminuita frequenza e la minore entità dei danni recati dagli eventi, costituiranno caso per caso il necessario corrispettivo delle spese che lo Stato vi appresta ».

Un noto esponente e studioso della materia, Susmel, sostiene che le alluvioni nel nostro paese recano un danno valutabile in media a trecento miliardi di lire ogni anno.

Sempre la Commissione De Marchi e, precisamente una sottocommissione, prevede per la Liguria, per opere idrauliche, per opere idrauliche-forestali, per opere idrauliche-agrarie e bonifica breve, un fabbisogno di 58 miliardi di lire in 30 anni; e un fabbisogno per opere urgenti nei bacini liguri nel primo quinquennio, di circa 15 miliardi di lire; e badate che questa spesa riguarda tutta la Liguria, i quattro bacini idrografici della Liguria. Quindici miliardi per le spese urgenti. Il Governo ha calcolato che i danni riportati nell'alluvione di Genova assommano a circa 60 miliardi; mentre la Confindustria, le associazioni dei commercianti e degli artigiani, le organizzazioni sindacali, il comune, la provincia, ritengono che il danno sia senz'altro superiore ai 300 miliardi. Ma pur restando alla cifra indicata dal Governo, 60 miliardi di danno sono il corrispettivo di quello che occorrerebbe per la sistemazione definitiva di tutti i bacini idrografici non solo della provincia di Genova, ma di tutta la Liguria. Sulle cause del dissesto e sulla natura della prevenzione, la Commissione De Marchi conclude affermando che sussiste l'impossibilità, o quanto meno la estrema difficoltà di asnon sia stato in precedenza sistemato e se le opere e l'attività su di esso non siano state coordinate ed effettuate con i margini di sicurezza necessari.

La divergenza di fondo delle nostre opinioni non risiede nel disaccordo sulla « quantità » dei poteri da attribuire in materia alle regioni, ma sulla diversa opinione che si ha del concetto di Stato democratico. Partendo inoltre dagli articoli 117, 118 e 121 della Costituzione e 17 della legge finanziaria regionale, è possibile individuare e strutturare un servizio di protezione civile imperniato sulle regioni sia nella elaborazione dei piani di prevenzione e di emergenza, sia nell'esecuzione degli stessi, senza per questo disconoscere la giusta esigenza di un coordinamento centrale.

PRESIDENTE. Dovendomi preoccupare dello svolgimento dei nostri lavori, vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che ci troviamo di fronte a un'esigenza obbiettiva del paese nell'ambito della quale ciascuno deve assumere le proprie responsabilità. Non possiamo però prolungare all'infinito il dibattito su un argomento così importante; per cui, pur non potendo e non volendo impedire a nessuno di parlare, faccio presente che se si dovesse arrivare alla rimessione all'Assemblea di questo disegno di legge, tutti i discorsi fatti diventerebbero superflui. Ricordo che ci troviamo di fronte al ritiro degli emendamenti che il gruppo comunista aveva presentato in un primo momento e alla formulazione di un nuovo testo dell'articolo 3, sempre da parte del gruppo comunista. Ritengo pertanto che gli oratori della maggioranza e, in ogni caso, il relatore e il rappresentante del Governo vogliano, nell'esprimersi sull'articolo 3, tenere presenti anche i successivi emendamenti che sono ad esso strettamente collegati.

MALFATTI FRANCESCO. Signor Presidente, mi consenta un brevissimo intervento in relazione al rilievo dei colleghi i quali hanno detto che inizialmente non avevamo sollevato obiezioni al decreto-legge del 1926 n. 2389. Ciò non può essere motivo di scandalo: l'abbiamo visto subito dopo. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Sullo sul fatto che oltre alla modifica sostanziale dell'articolo 3, abbiamo chiesto anche l'abrogazione del predetto decreto-legge n. 2389, salvo ad introdurre nel nuovo testo quello che di esso decreto può restare in vita.

Inoltre, c'è un aspetto che vorrei precisare. Diceva l'onorevole Zamberletti: « C'è stato un 50 per cento per venire incontro a voi: è mancato il 50 per cento da parte vostra per venire incontro a noi ». Non so come finirà, però è bene che le responsabilità politiche siano ben ben chiare – d'altra parte già chiarite da colleghi del mio Gruppo che mi hanno preceduto dicendo che c'è una diversa concezione delle cose. Ma in fatto di responsabilità politica dovete avere consapevolezza che il passo ulteriore dovete farlo voi. Potrebbe

apparire presuntuoso, questo, ma io mi muovo sul filo del ragionamento – se ho capito bene – del Relatore.

La questione non è quantitativa, ma qualitativa, ed essendo qualitativa, io proprio dal Relatore vorrei una risposta. Il Relatore parte dal presupposto che il Presidente della Regione potrebbe avere qualche impedimento ed è quindi contrario alla sua nomina a commissario del Governo per la protezione civile.

Io dico che non riesco a capire, a seguirvi sul piano della vostra argomentazione, della vostra logica. E se siete sinceri – e non lo metto in dubbio – non riesco a capire il vostro ragionamento. Io domando: è vera la vostra preoccupazione dell'impedimento del Presidente della Regione? E se è vera, possiamo dire: « In caso di impedimento, c'è il Vice Presidente della regione ». Altrimenti la questione è un'altra: voi volete salvare le strutture arcaiche dello Stato, le prefetture scelbiane, di cui parlava il collega Flamigni.

ZAMBERLETTI, *Relatore*. La responsabilità della protezione civile è una responsabilità piena del potere centrale. Se voi dite che responsabile è il Presidente della Regione e in nessun caso deve essere chiamato in causa il Governo centrale, allora il discorso cambia.

Il nostro tentativo è quello di associare il potere locale, in modo il più possibile organico ,ad una responsabilità che è costituzionalmente del potere centrale. Noi abbiamo sempre sostenuto che il Presidente della Regione debba presiedere il Comitato regionale di protezione civile, che è il comitato al quale partecipano organi decentrati dello Stato. In tal modo il Presidente della Regione è in grado di mettere a punto quella massa di informazioni preventive e preparatorie per l'intervento cui faceva riferimento, e giustamente, l'onorevole Terraroli.

Lo spontaneismo non serve senza i badili; non risolve il problema, senza gli autocarri; non produce nulla se poi mancano elicotteri capaci di tenere il vento in certe condizioni, se mancano imbarcazioni della Guardia di finanza o dei vigili del fuoco che possano tenere il mare: in tutti questi casi, lo spontaneismo non serve: è solo una manifestazione della solidarietà umana, mentre qui noi dobbiamo fare una legge tecnicamente efficiente. Con la istituzione del Comitato regionale s'intende introdurre un intervento politico della regione accanto a quello dello Stato: è un po' il concetto della cogestione, che abbiamo svolto fino al punto però di non scardinare l'autonoma competenza del potere centrale.

Quando diciamo che commissario del Governo può essere anche il Presidente della regione, lo diciamo senza ambiguità. Però è chiaro che, rispondendo sempre il Governo delle cose che fa davanti al Parlamento nazionale, nel caso di intervento in occasione di calamità, risponde anche per questo commissario che si interessa della direzione dei soccorsi. Commissario del Governo può essere chiunque, nominato dal potere centrale: egli opera in nome e per conto di questo potere, e risponde presso il Governo e per il Governo dell'operato compiuto. Coincidendo il commissario del Governo (iniziativa autonoma del potere centrale) con il Presidente della Regione (elemento democratico), questa persona deve dar conto del suo operato al prescritto organo regionale, ma in primo luogo sarà responsabile e dovrà rispondere come commissario del Governo ed operante per conto del potere centrale.

È chiaro che su questo argomento ci debba essere una certa discrezionalità: in caso cioè di malattia, o d'incapacità fisica, in caso di impedimento, o quando il Presidente della regione non ci sia: comunque, ripeto, non vi è dubbio che il Presidente della regione, nella misura in cui viene nominato commissario del Governo, opera in quanto tale.

Se noi accettassimo l'emendamento proposto all'articolo 3, nel far cioè collaborare, in termini operativi, la regione in materia di protezione civile, si scaricherebbe sulla regione la responsabilità politica della protezione stessa. Non esiste più, nel testo così emendato, la figura del commissario di Governo come rappresentante del potere centrale: si parla invece delle iniziative che prende il Presidente della regione, e di cui il Ministero dell'interno non può essere responsabile, in quanto non sono state prese da persone che il Presidente del Consiglio o il Ministro dell'interno abbiano direttamente scelto ed incaricato per quell'occasione.

Il meccanismo della protezione civile è delicato: il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'interno risponderanno al Parlamento nazionale circa i criteri seguiti nella scelta del commissario del Governo: è al Parlamento nazionale, infatti, che appartiene la responsabilità della protezione civile. Voi comunisti avete deciso di rovesciare – e non di cambiare, migliorandola – l'impostazione della legge. In due anni di lavoro e durante il lavoro preparatorio del comitato ristretto, abbiamo cercato di modificare il provvedimento: ma in questo modo voi lo sovvertite, così da far sorgere sospetti circa la sua legittimità costitu-

zionale. Avete cambiato idea, e va bene: ma non veniteci a dire che ci sono dei problemi non risolti, come quello che si riferisce al penultimo comma dell'articolo 3, in relazione al decreto del 1926, n. 2389. In sede di comitato ristretto potevamo seguire due strade: o riprodurre nel nuovo testo legislativo quegli articoli del decreto che ci interessavano, o, come si usa fare, dichiarare abrogati quegli articoli del decreto stesso che risultavano incompatibili con le nuove norme: si trattava soltanto di fare insieme un lavoro a questo proposito. Avevamo inoltre accettato di eliminare il penultimo comma dell'articolo 3.

A questo punto invece avete detto che le divergenze erano di fondo: noi prendiamo atto di questo, ma non possiamo astenerci dal fare delle critiche agli argomenti da voi portati. Il paese ha bisogno di una legge in cui siano chiaramente definite le responsabilità e le competenze.

TERRAROLI. Ma la gente chiede di sapere anche altre cose: per esempio, a Genova, perché l'edificio detto « il biscione » è stato costruito a quel modo, perché il terreno si trovava in certe condizioni e così via.

ZAMBERLETTI, *Relatore*. Il comitato regionale per la protezione civile ha anche il compito di pronunciarsi su tutti questi fatti urbanistici, di dare un parere sul grado di pericolosità insito in questi impianti o in altri in via di progettazione, come centrali elettriche o nucleari. In questa legge, insomma, specifichiamo quali sono le attività preventive che il comitato regionale per la protezione civile deve svolgere e quelle di coordinamento dei soccorsi in caso di calamità. È infatti essenziale il coordinamento tra spontaneismo ed autoritarismo, occorrono dei precisi indirizzi. I tecnici del corpo dei vigili del fuoco ci hanno detto che gli spontanei che venivano in aiuto presentavano dei problemi logistici in più: si trattava – ad esempio per quelli che sono andati a suo tempo a Firenze – di trovare degli alloggi, del cibo; spesso la massa non serve, serve invece la qualificazione dei mezzi tecnici, servono agili strumenti di intervento preventivo.

Respingiamo l'emendamento da voi proposto di affidare in questo campo maggiori poteri all'ente locale perché vogliamo lasciare questa responsabilità al potere centrale. Se facessimo una legge così disarticolata nel campo delle competenze e delle responsabilità, arriveremmo a non comprendere più se è maggiormente necessaria la regione o il potere centrale, il corpo nazionale dei vigili del fuoco o la guardia di finanza, non capiremmo chi è responsabile dell'intervento. Faremmo insomma una legge di cui il paese non ha bisogno. Già con l'attuale situazione tutti intervengono e c'è confusione: non vogliamo assolutamente varare una legge che addirittura codifichi la confusione.

MARIANI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo aveva già preso atto del fallimento del tentativo, fatto in sede di comitato ristretto, per raggiungere quell'obiettivo che pocanzi il Relatore ha ricordato: cioè inserire in questa legge la regione nel modo più interessante e più impegnato possibile, senza nello stesso tempo snaturare la legge, e comunque rispettando la Carta costituzionale. Su questo argomento tornerò in seguito, perché rischieremmo veramente una grossa confusione delle lingue, se alcune affermazioni fatte dovessero restare senza risposta.

Prendo inoltre atto del fallimento del tentativo di raggiungere in questa sede un obiettivo comune, di fare un discorso concorde circa il varo di una legge sulla protezione civile che rispondesse alla predetta esigenza. Dopo tanti sforzi sembrava che potessimo arrivare alla meta.

Oggi abbiamo la prova di questa esistente contradizione; infatti se guardiamo non solo l'emendamento successivo, ma la nuova formulazione dell'articolo 1, risulta evidente che lo spirito iniziale, almeno in questa ultima fase dell'*iter*, è mutato; e il discorso cessa quando l'onorevole Malfatti pone la questione della responsabilità politica in quel modo.

Arrivati al punto in cui siamo giunti è bene che la responsabilità politica dell'eventuale rimessione all'Assemblea del provvedimento al nostro esame, sia la più chiara possibile dal momento che i rappresentanti del partito comunista hanno rovesciato completamente il discorso sull'articolo 3. Una legge o è nell'ambito costituzionale o non lo è.

L'obiettivo che stavamo perseguendo era quello di arricchire la Regione con il maggior numero possibile di potestà e di funzioni, tenendo presente che la protezione civile è compito statuale e non regionale nell'ordinamento positivo del nostro paese.

Dal momento che la Regione oggi è una realtà, bisogna considerare che, quando è possibile, è bene dare ad essa possibilità di intervento e inserirla nel modo più impegnato e più interessante in un discorso più generale. Ma basta leggere l'emendamento all'articolo 1

per rendersi conto che oggi il discorso è mutato completamente.

Nel nostro ordinamento, è bene ricordarlo, non è prevista la possibilità di organizzare la protezione civile per regioni e province. Dovremmo fare uno sforzo enorme per far passare questo articolo 1; e ammesso che fossimo tutti d'accordo, sarebbe viziato di incostituzionalità. Credo che su questo non ci dovrebbero essere dubbi.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, mi consenta interromperla per precisare che l'emendamento all'articolo 1 non è più proponibile, in quanto la Commissione deve solo votare sul testo dell'articolo ristrutturato dal relatore nel senso indicato dalla Commissione stessa.

MARIANI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In sede di discussione dell'articolo 1 abbiamo perso molto tempo, per premunirci da determinate preoccupazioni e per specificare in modo tassativo, esemplificativo, andando al di fuori della tecnica legislativa, il campo di operatività della legge.

Arrivati a questo punto, invece si rimette in discussione la natura, le funzioni e i poteri dello Stato in materia di protezione civile; è vero che oggi abbiamo una situazione di insufficienza statuale in questo campo, ma non bisogna dimenticare che le regioni e le province sono completamente sfornite delle attrezzature necessarie.

Quando si sono consolidate certe forze, e quelle forze come ogni organismo, possono andare in crisi, e ci si trova dinanzi ad una situazione di emergenza vi chiedo se non sia necessario che anche il nostro Stato, come tutti, abbia la possibilità di difendersi; mentre oggi questa possibilità non c'è, basta a questo proposito ricordare la situazione di Reggio Calabria.

Circa le preoccupazioni sollevate dal gruppo comunista, proprio non riesco a comprendere la loro motivazione; e d'altra parte ritengo che tutta la parte che riguarda la nomenclatura nelle norme che volevamo recepire non debba essere ripetuta in questa sede in quanto non c'è alcuna preoccupazione.

È stata chiamata in causa anche la NATO e si sono espresse preoccupazioni. Al riguardo devo ribadire che noi non soltanto abbiamo operato con chiarezza di posizione politica e chiarezza di attività legislativa, ma abbiamo fatto anche qualche cosa di più. Non solo abbiamo chiesto proposte concrete per fugare ogni preoccupazione e dissipare qualsiasi dubbio, ma abbiamo anche accolto quelle proposte che ci sono state presentate.

Quindi vorrei veramente sapere, se vi è intenzione di rimettere il provvedimento alla Assemblea, se siano queste le motivazioni, o non ce ne siano delle altre.

C'è in noi la profonda convinzione che in questo campo la Regione può avere veramente un ruolo, una funzione. Avevamo detto « iniziative di promozione e di studio, elaborazione di programmi e controllo della loro esecuzione ». Allora il nostro sforzo fu quello di assicurare al nuovo istituto regionale una sua partecipazione, senza pregiudizio delle competenze statali in materia. Avevamo imboccato una strada che offriva una chiara delimitazione; oggi non c'è più questa delimitazione: c'è addirittura uno slargo senza limiti e non c'è una mèta comune da raggiungere. Non possiamo che prendere atto di questo.

Il Governo perciò prende atto di questa situazione, dopo aver già constatato il fallimento dei tentativi in sede di Comitato ristretto; tentativi della cui validità il Governo resta tuttora convinto (questo per rispondere all'onorevole Alfano). Il tutto è stato fatto con il massimo di chiarezza, alla luce del sole e con quell'obiettivo di collaborazione democratica che deve essere permanente e non può assolutamente essere pretermesso.

Il Governo, prendendo atto di questa nuova situazione dichiara pertanto di restare al testo base della discussione che, come tutti i colleghi sanno, costituisce già un grosso avanzamento rispetto al testo originario, cioè al testo distribuito prima che si arrivasse, con l'opera del collega Zamberletti e del collega Maulini, ad un testo quasi comune al quale il Governo sostanzialmente dette il suo benestare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le posizioni sono, almeno in linea di principio, ormai chiare. Dobbiamo pertanto arrivare ad una definizione della volontà della Commissione. Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 3, prendendo atto che sono stati ritirati tutti gli emendamenti al testo base e sostituiti con un nuovo emendamento presentato dai colleghi del gruppo comunista, sostitutivo dell'articolo 3. Do lettura del testo base:

ART. 3.

Qualora si tratti di catastrofe o calamità naturale particolarmente grave o che interessi più regioni o più province, si può provvedere alla nomina di uno o più commissari per as-

sumere sul posto, ai fini della necessaria unità, la direzione dei servizi di soccorso ed attuare le direttive generali ed il coordinamento di cui al secondo comma dell'articolo 1-*bis*.

Alla dichiarazione di catastrofe o calamità naturale particolarmente grave ed alla nomina del commissario si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Al Ministro dell'interno o, in sua vece, al commissario nominato ai sensi del precedente comma, fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni, civili e militari - centrali e periferiche - di enti pubblici e privati, onde assicurarne la maggiore tempestività ed il più coordinato e armonico impiego. La medesima autorità esercita i poteri stabiliti dal capo secondo del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833, e ad essa fanno altresì capo i collegamenti, i mezzi ed il personale ivi previsti.

Restano salve le potestà affidate ai prefetti dal predetto regio decreto-legge n. 2389.

Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle Forze armate, che potranno essere impiegate anche in unità organiche elementari, essi saranno richiesti, in occasione di calamità naturali o catastrofe, dal Ministro dell'interno o dal commissario nominato o dal prefetto, al Ministro della difesa o alla autorità da esso delegata.

I deputati Flamigni, Terraroli, Maulini, Lodi Faustini Fustini Adriana, Jacazzi, Lajolo, Arzilli, Luberti, Malfatti Francesco, Lavagnoli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Qualora si tratti di catastrofe o calamità naturale particolarmente grave fanno capo al Ministro dell'interno tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni civili e militari, centrali e periferiche, e di enti pubblici e di privati onde assicurare il più coordinato e tempestivo impiego.

Particolarmente grave è la catastrofe o la calamità naturale che interessa più regioni o che per il suo rilievo richieda l'impiego dell'organizzazione generale della protezione civile.

In questo caso il Presidente del Consiglio, su richiesta del Ministro dell'interno o della regione o di una delle regioni colpite, con suo decreto affida al Presidente della Giunta della regione colpita o di una delle regioni in cui l'evento si è verificato, ai fini della necessaria unità, la direzione dei servizi di soccorso e l'attuazione delle direttive generali e del coordinamento di cui al secondo comma dell'articolo 1-*bis*.

Per quanto cocerne i servizi e gli interventi delle Forze armate, che potranno essere impiegate anche in unità organiche elementari, essi saranno richiesti dal Ministro dell'interno o dal Presidente della Giunta regionale al Ministro della difesa o alla autorità da esso delegata, che ne comanda l'immediata esecuzione ».

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

SULLO. Propongo di votare per commi l'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Sullo.

(*È approvata*).

Do lettura e pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3:

« Qualora si tratti di catastrofe o calamità naturale particolarmente grave o che interessi più regioni o più province, si può provvedere alla nomina di uno o più commissari per assumere sul posto, ai fini della necessaria unità, la direzione dei servizi di soccorso ed attuare le direttive generali ed il coordinamento di cui al secondo comma dell'articolo 1-*bis* ».

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 3:

« Alla dichiarazione di catastrofe o calamità naturale particolarmente grave ed alla nomina del commissario si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno ».

L'onorevole Sullo propone di aggiungere alla fine del secondo comma le parole: « sentito il Presidente della Regione ».

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Sullo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3, così come risulta dall'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 3:

« Al Ministro dell'interno o, in sua vece, al commissario nominato ai sensi del precedente

comma, fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni, civili e militari – centrali e periferiche – di enti pubblici e privati, onde assicurarne la maggiore tempestività ed il più coordinato e armonico impiego. La medesima autorità esercita i poteri stabiliti dal capo secondo del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833, e ad essa fanno altresì capo i collegamenti, i mezzi ed il personale ivi previsti ».

SULLO. Vorrei chiedere il significato del terzo comma, ove si dice: « Al Ministro dell'interno o, *in sua vece*, al commissario nominato ai sensi del precedente comma, fanno capo tutti i servizi e gli interventi... ». Non risulta chiaro se si tratti di una funzione alternativa ovvero se il ministro eserciti solamente una sorveglianza nei confronti del commissario.

La seconda osservazione riguarda il riferimento alla legge del 1926. Non si potrebbero richiamare i poteri che essa stabilisce indipendentemente dalla menzione della legge stessa ?

PRESIDENTE. Intenderebbe modificare il comma nel senso che « al commissario nominato ai sensi del precedente comma, fanno capo, sotto il controllo del ministro dell'interno, tutti i servizi... » ?

SULLO. Occorrerebbe trovare la formulazione più adatta per esprimere il concetto che la responsabilità politica è del ministro, mentre i poteri giuridici sono del commissario, oltre che stabilire con esattezza a quale ministro spetta questa competenza. Ovvero bisognerebbe nel secondo comma distinguere due fasi; la dichiarazione di catastrofe o calamità naturale da parte di un membro del Governo e la nomina di un commissario. Fino a quando non interviene questa nomina la responsabilità è del ministro.

PRESIDENTE. Questa sua ipotesi è contraddetta dal primo comma dell'articolo 3, ove si dice: « Qualora si tratti di catastrofe o calamità naturale particolarmente grave o che interessi più regioni o più province, si può provvedere alla nomina di uno o più commissari per assumere sul posto ai fini della necessaria unità, la direzione dei servizi di soccorso... ». In pratica cioè si può contemporaneamente dichiarare la catastrofe o calamità naturale e nominare un commissario.

SULLO. Desidero porre un'altra questione. Risulta dal contesto della legge o altrove la durata dello stato di emergenza ? Per quanto tempo dura in carica questo commissario del Governo, che ha una notevole somma di poteri ?

MATTARELLI. Dipende dal tipo di calamità in occasione della quale si trova ad operare.

SULLO. Ritengo che, dal momento che noi conferiamo a questo commissario dei poteri così ampi, abbiamo e il diritto e il dovere di chiedere che al loro esercizio sia posto un limite.

ZAMBERLETTI, *Relatore*. Riteniamo che possa durare in carica un mese: poi, se ce n'è bisogno, l'incarico può rinnovarsi.

SULLO. È dunque nel decreto di nomina che viene fissato un limite dell'incarico, che poi può venire rinnovato.

PRESIDENTE. Mi sembra che la preoccupazione espressa dall'onorevole Sullo sia quanto mai ragionevole. Comunque non mi pare che tale termine possa essere indicato nella legge: penso che anche l'onorevole Sullo sia di questa mia opinione; nella legge infatti bisogna usare indicazioni di carattere più generale. Il termine della durata in carica del commissario può semmai essere stabilito nel decreto di nomina. Se le necessità derivanti dalla catastrofe dovessero malauguratamente richiedere un lasso di tempo maggiore, provvederà lo stesso autore del decreto a prolungare l'incarico.

Se non vi sono obiezioni possiamo dare incarico al relatore di recepire in emendamenti formali le osservazioni dell'onorevole Sullo che mi sembrano condivise, restando inteso che è rinviata la votazione del terzo comma.

(*Così rimane stabilito*).

TERRAROLI. Vorrei far presente che, mentre ci asterremo sugli emendamenti suggeriti dall'onorevole Sullo voteremo contro i successivi commi dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quinto comma dell'articolo 3.

(*È approvato*).

TERRAROLI. È con rammarico che chiediamo che il provvedimento in esame venga rimesso all'Assemblea, poiché gli argomenti portati e dal Relatore e dal rappresentante del Governo non ci hanno convinto.

Per quanto riguarda l'atteggiamento assunto dall'onorevole rappresentante del Governo circa l'articolo 1 che noi abbiamo proposto, se il motivo addotto è di carattere formale – che cioè questo articolo era già stato votato, salvo la determinazione della casistica delle calamità naturali – noi possiamo anche accoglierlo. Ma oltre a ciò, l'onorevole rappresentante del Governo ha aggiunto un altro argomento, molto più sostanziale: egli ha parlato di incostituzionalità...

MARIANI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io ho detto soltanto che con la stesura di quell'articolo falliva un altro tentativo di dare alla legge una certa impronta.

TERRAROLI. Io volevo solo obiettare che in un altro campo di tutt'altra natura e complessità, qual'è quello delle procedure della programmazione economica, lo scoglio su cui il disegno di legge governativo si è arenato (per cui è tornato in Commissione, trovando punti di convergenza tra maggioranza ed opposizioni) è stato proprio il ruolo della regione nella programmazione. Si doveva cioè determinare se è la regione che deve predisporre il piano di sviluppo, il quale dev'essere poi ordinato nel piano nazionale. In fondo, è la stessa la tematica che, seppure in un ambito ben diverso e meno complesso, abbiamo tentato di affrontare in questa sede. I rischi di incostituzionalità esistono sempre, ma voglio ribadire che gli argomenti del sottosegretario Mariani non mi convincono.

Per quanto riguarda i pericoli di una disarticolazione, vorrei dire al Relatore Zamberletti che i rischi che egli ha prospettato esistono. Vorrei però far osservare, che, pur accettando una concezione centralizzata del servizio, se va avanti il discorso prospettato dalla Commissione Demarchi (che è entrato anche nel dettaglio della configurazione del servizio della protezione civile per quanto riguarda l'emergenza), noi giungeremmo ad una coordinazione verticale del Ministero dell'interno e dei lavori pubblici. E questo mi sembra una ben più grave disarticolazione.

Comunque, la nostra opposizione al disegno di legge governativo, così com'è stato modificato, deriva dal fatto che noi respingiamo la concezione dello Stato che da questo provvedimento emerge. Noi crediamo di aver portato in questa discussione delle valide argomentazioni: per quanto riguarda le responsabilità, ognuno si assumerà le proprie.

Per quanto concerne la questione dello stralcio del provvedimento, se ne riparlerà in sede assembleare, secondo l'impegno preso a suo tempo dal presidente del gruppo democristiano della Camera, onorevole Andreotti e dal vicepresidente del gruppo comunista onorevole Barca, di operare appunto in tal senso, qualora il provvedimento stesso non venisse approvato in Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Terraroli, presenta formale richiesta di rimessione all'Assemblea dei provvedimenti in esame?

TERRAROLI. Sì signor Presidente, a nome anche degli altri firmatari le rimetto la richiesta di rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e sospendo la discussione.

Discussione del disegno di legge: Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (336-*D*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ripartizioni dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 445, e successive modificazioni ».

Comunico alla Commissione che oggi pomeriggio la Commissione Giustizia esprimerà il proprio parere sul provvedimento; pertanto proporrei di attendere tale parere.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO